

INIZIATIVA POPOLARE CANTONALE per una magistratura libera, indipendente e senza interferenza politica

Oggi la magistratura viene eletta dal Gran Consiglio. I candidati sono scelti dai partiti. Quindi è impossibile eleggere un magistrato indipendente. La magistratura dovrebbe essere invece libera da ogni legame politico, economico, sindacale ecc. La candidatura deve essere accessibile a qualsiasi cittadino che soddisfa i requisiti e le competenze per diventare magistrato e non solo a coloro che si legano ad un partito politico.

Publicata sul Foglio Ufficiale n 11/2019 del 5 febbraio 2019

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono che:

Il Gran Consiglio è invitato a elaborare un nuovo articolo costituzionale nel quale
i magistrati vengono eletti attraverso un sorteggio

Firme raccolte nel **Comune** di:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					

Termine per la raccolta delle firme: **8 aprile 2019, ritornare il formulario entro il 2 aprile 2019**

I seguenti promotori:


Moritz Piller, Gianluca Cammarata, Dimitri Bimbi, Giorgio Giacomazzi, Werner Nussbaumer, Sonia Conconi. Giorgio Gicomzzi è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa ai sensi dell'articolo 118 della Legge sull'esercizio dei diritti politici 7 ottobre 1998.

Rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell'articolo 116 cpv. 2 della LEDP è designato il signor Moritz Puller. Formolari da inviare a: Associazione Legaverde, via degli Albrici 2, 6830 Chiasso

Attestazione

Si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:



Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)

AVVERTENZA (articolo 120 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.